## 10. La fondazione holding

Nel caso la fondazione svolga attività d'impresa per devolvere gli utili ad altra attività, che realizza direttamente lo scopo della fondazione, può risultare utile separare le due attività in modo più marcato, specie con riferimento agli organi. Per questa ipotesi è stata elaborata in dottrina la figura della fondazione *holding* o fondazione finanziaria. Questa, come definita da Galgano, ha per oggetto l'«amministrazione del patrimonio o la gestione dell'impresa, con l'obbligo, imposto dallo statuto, di devolvere le rendite del patrimonio o gli utili dell'impresa all'altra fondazione», che impegnerà le rendite o gli utili rilevati per il raggiungimento dello scopo<sup>141</sup>.

La fondazione *holding* è da ritenersi ammessa nel nostro ordinamento in quanto rivolta, seppure in via mediata, al perseguimento di

uno scopo ideale e di pubblica utilità.

Ciò è stato ritenuto anche dalla giurisprudenza. In particolare la giurisprudenza amministrativa ha ammesso il carattere di fondazione di un ente avente il compito di amministrare un patrimonio le cui rendite siano devolute da altre fondazioni per iniziative nel campo umanitario, scientifico, artistico e sociale (ossia campi tradizionalmente afferenti allo scopo della fondazione, che la fondazione holding per-

segue quindi in via mediata)142.

La fondazione *holding* e la fondazione, o le fondazioni, «finanziate» possono essere costituite anche in momenti diversi. I rapporti tra esse possono comprendere l'imposizione, da parte della fondazione *holding*, di direttive, come ritiene Galgano; per contro, nessun riferimento svolge l'Autore ad attività di controllo da parte della fondazione *holding*. Gli enti «finanziati» non devono necessariamente essere fondazioni: viene espressamente citato il potersi trattare anche di enti pubblici; per il caso non si tratti di ente pubblico dovrà trattarsi di un ente perseguente scopo di pubblica utilità <sup>143</sup> e quindi di un ente rien-

<sup>141</sup> F. Galgano, cit. a nota 27, p. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup> Cons. Stato, Sez. I, parere, 12.12.1961, n. 2186. Nello stesso senso, Trib. Chiavari, 11.7.1959.

<sup>&</sup>lt;sup>143</sup> Così F. Galgano, cit. a nota 27, p. 7, che cita, per esempi di enti pubblici, A. Predieri, «Funzioni e finalità delle fondazioni culturali», in *Proposte per una disciplina*